

Vertenze. Dismissioni Deroghe alle pensioni per gli esuberanti dell'Irisbus

Francesco Prisco
NAPOLI

I cinesi di Amsia restano

interessati a rilevare lo stabilimento Iveco Irisbus di Valle dell'Ufita. E non sarebbero neanche gli unici, a quanto pare. Per la controllata Fiat in via di dismissione si studia intanto una speciale deroga alla riforma pensionistica Fornero che accompagni all'esodo il numero più alto possibile di addetti. Questi alcuni degli spunti emersi dall'incontro azienda-sindacati tenutosi ieri mattina al ministero dello Sviluppo economico sulla crisi dell'unica fabbrica italiana per la produ-

zione di autobus turistici e di linea. Un summit che si è svolto alla presenza del sottosegretario Claudio De Vincenti, nell'ambito del quale il numero uno di Iveco Alfredo Altavilla ha fatto il punto sulla vertenza che riguarda 658 lavoratori. Amsia, gigante giapponese dell'automotive, stando alle parole del manager ha ribadito il proprio interessamento a rilevare il sito, fissando una serie di visite da qui ad aprile. Esisterebbero poi altre manifestazioni di interesse a rilevare lo stabili-

mento campano. Su questo particolare fronte, Fiat non pone pregiudiziali di sorta. Ben 23 dei 658 addetti di Irisbus, stando a quello che ha fatto sapere l'azienda, si sono già ricollocati presso altre aziende del gruppo Fiat.

Sulla vertenza è ieri intervenuta il segretario generale Cgil, Susanna Camusso. «Non è giusto chiudere l'azienda - ha detto -, non è giusto rinunciare ad essere produttori di autobus. Guardiamo con molta attenzione alle manifestazioni di interesse che possano dare una prospettiva».



Di milleproroghe. Già presentati dai gruppi parlamentari 858 emendamenti

Pensioni, trattativa finale su «esodati» e «precoci»

Oggi nuovo round Giarda-relatori
Resta il nodo delle coperture

Marco Rogari
ROMA

Passare dalla platea alla dotazione finanziaria. Con questo nuovo parametro di riferimento diventerebbe più agevole salvaguardare dalla nuove regole previdenziali targate Fornero-Monti un numero maggiore di "esodati" rispetto ai circa 60 mila lavoratori in mobilità già previsti dalla manovra "salva Italia". Su questa e su altre ipotesi si sta concentrando il confronto tra Governo e i gruppi parlamentari per individuare alcuni ritocchi al "milleproroghe" con cui garantire il più possibile i lavoratori che, essendo con le vecchie disposizioni in prossimità del pensionamento, hanno accettato incentivi per lasciare il lavoro ma che ora, per effetto della nuova riforma, rischiano di restare per diversi anni senza stipendio e senza pensione. Resta però ancora da sciogliere il nodo della copertura finanziaria per inserire il questo correttivo, magari insieme a quello sull'attenuazione dell'impatto della riforma anche sui "precoci" (al lavoro già da 16-17 anni di età) con l'eliminazione degli incentivi sugli under 62, nel decreto all'esame delle commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera.

Decreto sul quale ieri sono piovuti 858 emendamenti presentati in larga parte dai gruppi di opposizione, Lega in testa. Le modifiche sulle pensioni, su cui spinge soprattutto il Pd (con le proposte mirate di Pierpaolo Barretta e Cesare Damiano), non so-

no insomma ancora scontate, così come quelle sulle deroghe al patto di stabilità interno per consentire agli enti locali alcune assunzioni e sulla scuola. L'incontro di ieri tra il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Piero Giarda, i relatori al provvedimento, Gianclaudio Bressa (Pd) e Gioacchino Alfano (Pdl), e i presidenti delle due Commissioni è servito per valutare le diverse ipotesi sul tappeto ma non ha ancora sbloccato la situazione. La decisione sarà presa questa mattina in nuovo incontro tra Giarda e i relatori prima dell'inizio delle votazioni nelle commissioni, che contano di concludere entro giovedì l'esame del testo. Lunedì 23 il milleproroghe approderà in Aula a Montecitorio per il via libera ed essere poi inviato al Senato.

In ogni caso lo spazio per le correzioni è molto limitato. Il Pd ha concentrato il suo ristretto pacchetto di proposte soprattutto sulle pensioni. Dal Pdl sono arrivati una quarantina di emendamenti: dalla proroga al 2012 dell'accordo tra Abi e imprese per lo slittamento del pagamento delle rate dei mutui delle aziende in difficoltà allo slittamento a fine anno dell'entrata in vigore dei requisiti patrimoniali chiesti dall'Eba alle banche passando per la proroga dei fondi in favore dell'ippica. Il Terzo polo punta su misure in chiave "liberalizzazioni" (passaggio delle competenze dell'Agenzia per le infrastrutture autostradali alla nuova Authority per i trasporti e stop alla proroga delle concessioni aeroportuali). Terzo polo e Pd propongono anche una gara per l'assegnazione della convenzione per la trasmissione delle sedute del Parlamento, che il Milleproroghe attribuisce a Radio Radicale per 7 milioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le principali proposte

01 | GLI ESODATI

Tra gli emendamenti al decreto Milleproroghe (ieri è scaduto il termine per la presentazione; oggi le commissioni Bilancio e Affari costituzionali della Camera cominciano l'esame), quelli che puntano a garantire i lavoratori che, essendo con le vecchie disposizioni in prossimità del pensionamento, hanno accettato incentivi per lasciare il lavoro ma che ora, per effetto della riforma Monti-Fornero, rischiano di

restare per diversi anni senza stipendio e senza pensione

02 | I PRECOCI

Quello degli esodati non è l'unico capitolo aperto. Si punta, infatti, anche all'attenuazione dell'impatto della riforma previdenziale (decreto legge 201/2011, in legge 214) anche sui lavoratori cosiddetti «precoci» (al lavoro già da 16-17 anni di età) con l'eliminazione degli incentivi sugli under 62

Le istruzioni Inail per il calcolo degli importi da versare. C'è anche l'addizionale amianto

Autoliquidazione, poker di sconti

Premi ridotti per edili, autotrasporto, pesca e artigianato

DI DANIELE CIRIOLI

Le imprese edili che vogliono fruire della riduzione dei premi Inail dovuti per l'anno 2011 (11,50%) devono presentare, entro il 16 febbraio, l'apposita autocertificazione sull'assenza di condanne per le violazioni alle norme sulla sicurezza del lavoro. Lo spiega, tra l'altro, l'Inail nella nota protocollo n. 60010/2012 illustrando il quadro delle agevolazioni applicabili sulla prossima autoliquidazione dei premi 2011/2012.

Autoliquidazione telematica. Da quest'anno l'autoliquidazione è esclusivamente telematica. Per quanto riguarda le eventuali dichiarazioni delle retribuzioni inviate su cartaceo, le sedi territoriali contatteranno gli utenti per informarli sulle nuove modalità e chiedere una nuova trasmissione in via telematica. I titolari di imprese artigiane, senza dipendenti né assimilati (titolari di ditte individuali e società che operano esclusivamente con soci assicurati nella polizza artigiani), saranno informati anche dei servizi del contact center multicanale (si veda *ItaliaOggi* dell'11 gennaio).

Addizionale fondo vittime amianto. In tal caso non si tratta di agevolazione, ma di una maggiorazione dei premi. L'Inail

spiega che, con determina n. 279/2011 (dm in corso di emanazione), l'istituto ha fissato la

misura dell'addizionale a carico delle imprese pari all'1,03%, sia per la regolazione 2011 che per la rata anticipata 2012.

Settore edile. L'Inail conferma la proroga per il 2011 della riduzione dei premi, a favore delle imprese edili, nella misura dell'11,50% (la stessa dello scorso anno) per effetto del dm 13 settembre 2011 (si veda *ItaliaOggi* del 13 novembre 2011). L'agevolazione si applica solo al premio da regolazione 2011 di datori di lavoro che occupano operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali e alle cooperative di produzione e lavoro per i soci lavoratori. I datori di lavoro che intendono fruire dello sconto devono presentare entro il 16 febbraio un'autocertificazione sull'assenza di condanne passate in giudicato per violazione di norme sulla sicurezza nei cinque anni precedenti.

Artigiani autotrasporto merci. Le imprese classificate alle voci di tariffa 9121 e 9123 hanno titolo allo sconto del premio speciale unitario della misura del 14,7%. Lo sconto si applica solo al premio di regolazione 2011 (non anche al premio anticipato per il 2012) ed è strettamente connesso alla voce di tariffa.

Settore della pesca. A favore delle imprese che, con o senza dipendenti (autonomi, cooperative), esercitano pesca nelle acque interne e lagunari e pesca costiera, è prevista la riduzione del premio

in misura dell'80% per il premio di regolazione 2011 e del 60% per la rata anticipata 2012.

Imprese artigiane. L'Inail spiega che, con determina n. 296/2011 (dm in corso di emanazione), l'istituto ha fissato la riduzione per il 2011 in misura del 7,01% applicabile solo al premio regolazione. Possono fruirne le imprese iscritte alla gestione artigianato, in regola con tutti gli obblighi previsti dal tu sicurezza, che non abbiano registrato infortuni nel biennio 2009-2010 e che ne abbiano fatto preventiva richiesta. L'applicazione della riduzione per l'anno 2012 (autoliquidazione 2012/2013 del prossimo anno) è subordinata alla presentazione della domanda di ammissione al beneficio. La domanda si considera presentata se l'impresa artigiana certifica, nella dichiarazione delle retribuzioni 2011 telematica (da presentarsi entro il 16 marzo 2012 e relativa all'autoliquidazione 2011/2012), di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge. In tale caso, la riduzione avrà effetto per la sola regolazione 2012.

© Riproduzione riservata

LE PRINCIPALI NOVITÀ

Addizionale fondo amianto

In misura dell'1,03%, l'addizionale si applica alla regolazione (premio 2011) e al premio anticipato (2012)

Riduzione edili

Confermato lo sconto per l'anno 2011 (solo rata regolazione) in misura dell'11,50%

Sconto autotrasporto artigiani

Confermato lo sconto per l'anno 2011 (solo rata regolazione) in misura dell'14,70%

Riduzione pesca

Prevista lo sconto dell'80% per il premio regolazione 2011 e del 60% per la rata anticipata 2012

Sconto imprese artigiane

Prevista lo sconto per il 2011 (solo rata regolazione) in misura del 7,01%.



Slitta a metà febbraio il decreto su scadenze e modalità di uscita del personale scolastico

I dubbi che frenano le pensioni

Governo incerto sui 40 anni di contributi e il part time

DI NICOLA MONDELLI

Sletterà di un paio di settimane la pubblicazione del decreto con cui il ministro dell'istruzione deve stabilire il termine entro il quale il personale del comparto scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può presentare o ritirare la domanda di collocamento a riposo per raggiunto limite massimo di contribuzione, di dimissioni volontarie o di trattenimento in servizio oltre i limiti di età. Analogo slittamento farà registrare la pubblicazione della circolare ministeriale contenente le indicazioni operative per consentire l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto.

Si ritiene indicativamente che il termine entro il quale si potrà presentare o ritirare la domanda potrebbe essere quello del 28 febbraio, termine entro il quale anche i dirigenti scolastici, come dispone l'art. 12 del loro contratto nazionale, possono presentare le istanze di dimissioni aventi effetto dal 1° settembre 2012.

Il ritardo, come si intuisce dall'esito di un recente incontro tra i funzionari ministeriali e le organizzazioni sindacali, convocato appositamente per esaminare i contenuti sia del decreto che

della circolare, deriva dalla incerta soluzione da dare ad alcuni problemi sorti per effetto dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici contenute nell'art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Diverse sono le questioni in attesa di soluzione. Quelle più rilevanti e che al momento sono oggetto di interlocuzione tra il ministero dell'istruzione, quello dell'economia e delle finanze, il Lavoro e l'Inps/Inpdap riguardano l'applicazione delle norme contenute nei commi 7 (permanenza in servizio per un ulteriore biennio oltre i limiti di età) e 11 (risoluzione di autorità del rapporto di lavoro al compimento del 40° anno di servizio e/o di contribuzione dell'articolo 72 della legge 133/2008. Non meno rilevanti sono le soluzioni da dare ai problemi relativi all'applicazione dell'istituto del pensionamento anticipato unitamente al trattenimento in servizio in regime di part-time previsto dal decreto 29 luglio 1997, n. 331. Dovrebbero, invece, essere confermate le modalità di presentazione delle domande di ces-

sazione dal servizio mediante l'utilizzo della procedura "istanze on line", mentre in forma cartacea quelle di trattenimento in servizio. Qualche perplessità sembra sussistere, sempre per effetto delle nuove disposizioni contenute nella riforma del ministro del lavoro, Elsa Fornero, anche sui tempi entro i quali il personale della scuola può fare valere i nuovi requisiti anagrafici e contributivi per accedere al trattamento pensionistico anticipato o di vecchiaia. Alcuni si chiedono infatti se possono essere considerate ancora in vigore le norme contenute nell'art. 59 comma 9 della legge 449/97 nella parte in cui consentono limitatamente al personale docente, Ata e ai dirigenti scolastici che presentano la domanda di dimissioni di maturare i requisiti entro il 31 dicembre dell'anno di cessazione. Ad avviso di molti tecnici, le disposizioni dell'art. 59 continuano ad avere pieno valore non solo per quanto attengono alla maturazione dei requisiti ma anche nella parte in cui stabiliscono che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico.

4. Continua

—©Riproduzione riservata—



Elsa Fornero



Liquidazioni. Il valore è pari a 3,880058

Il coefficiente del Tfr trova il dato di dicembre

A CURA DI
Nevio Bianchi
Pierpaolo Perrone

/// A dicembre il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto (Tfr) accantonate al 31 dicembre 2010 è pari a 3,880058. L'articolo 2120 del codice civile stabilisce che alla fine di ogni anno la quota di Tfr accantonata deve essere rivalutata.

Per determinare il coefficiente di rivalutazione del Tfr, o delle anticipazioni, si parte dall'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati diffuso ogni mese dall'Istat, nel caso specifico «senza tabacchi lavorati». In particolare, si calcola la differenza in percentuale tra il mese di dicembre dell'anno precedente, e il mese in cui si effettua la rivalutazione. Poi si calcola il 75% della differenza a cui si aggiunge, mensilmente, un tasso fisso di 0,125 (che su base annua è di 1,500). La somma tra il 75% e il tasso fisso è il coefficiente di rivalutazione per il calcolo del Tfr.

L'indice Istat per dicembre è pari a 104,0.

Va ricordato che a partire dai dati di gennaio 2011 la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati è il 2010 (la base precedente era 1995 = 100).

La differenza in percentuale rispetto a dicembre 2010, su cui si calcola il 75%, è 3,173410. Pertanto il 75% è 2,380058.

A dicembre il tasso fisso è pari a 1,500. Sommando quindi il 75% (2,380058) e il tasso fisso (1,500), si ottiene il coefficiente di rivalutazione 3,880058.

In caso di corresponsione di un'anticipazione del Tfr, il tasso di rivalutazione si applica sull'intero importo accantonato fino al periodo di paga in cui l'erogazione viene effettuata.

Per quanto riguarda il resto dell'anno l'aumento si applica, invece, solo sulla quota al netto

dell'anticipazione, quella che rimane a disposizione del datore di lavoro.

Non è soggetta a rivalutazione la quota di trattamento di fine rapporto versata dai lavoratori ai fondi di previdenza complementare.

Deve invece essere rivalutata a cura del datore di lavoro la quota di Tfr maturata dal lavoratore dipendente di una azienda con più di 50 dipendenti, che non ha aderito alla previdenza complementare.

Inoltre, come è stato stabilito dal comma 755 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007, il trattamento di fine rapporto maturato da questi lavoratori a decorrere dal 1° gennaio 2007 deve essere trasferito al Fondo di tesoreria presso l'Inps.

Tuttavia anche se il datore di lavoro non ha più la disponibilità finanziaria delle somme maturate dal lavoratore, dovrà ugualmente gestirle dal punto di vista contabile, compresa la rivalutazione delle quote.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



I coefficienti annuali e mensili

Mesi	Tfr maturato fino al periodo compreso tra		Aumento prezzi al consumo operai e impiegati				Tasso fisso 1,5%	Totale F+G coefficiente di rivalutaz. (2)	Coefficiente di rivalutaz. progressivo (3)	Montante mese (2)	Montante progressivo (3)
	Indice Istat	Diff. (1)	Incidenza %	75% di E							
1982 - Da computare su quanto risultava accantonato al 31 maggio 1982 a titolo di ex indennità di anzianità											
Maggio	—	—	134,7	—	—	—	—	—	—	—	—
Dicembre	5-12	14-1-83	148,2	13,5	10,022271	7,516703	0,875	8,391703	8,391703	1,08391703	1,08391703
Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre dell'anno precedente											
Dicembre 1983	15-12	14-1-84	167,1	18,9	12,753036	9,564777	1,500	11,064777	20,385003	1,11064777	1,20385003
Dicembre 1984	15-12	14-1-85	181,8	14,7	8,797127	6,597845	1,500	8,097845	30,133594	1,08097845	1,30133594
Dicembre 1985	15-12	14-1-86	197,4	15,6	8,580858	6,435643	1,500	7,935643	40,460531	1,07935643	1,40460531
Dicembre 1985	—	—	103,5 (4)	—	—	—	—	—	—	—	—
Dicembre 1986	15-12	14-1-87	108,0	4,5	4,347826	3,260869	1,500	4,760869	47,147672	1,04760869	1,47147672
Dicembre 1987	15-12	14-1-88	113,5	5,5	5,092592	3,819444	1,500	5,319444	54,975110	1,05319444	1,54975110
Dicembre 1988	15-12	14-1-89	119,7	6,2	5,462555	4,096916	1,500	5,596916	63,648936	1,05596916	1,63648936
Dicembre 1989	15-12	14-1-90	127,5	7,8	6,516290	4,887217	1,500	6,387217	74,4101545	1,06387217	1,74101545
Dicembre 1989	—	—	102,657(5)	—	—	—	—	—	—	—	—
Dicembre 1990	15-12	14-1-91	109,2	6,5	6,373652	4,780239	1,500	6,280239	85,035541	1,06280239	1,85035541
Dicembre 1991	15-12	14-1-92	115,8	6,6	6,043956	4,532967	1,500	6,032967	96,198674	1,06032967	1,96198674
Dicembre 1991	—	—	115,695(6)	—	—	—	—	—	—	—	—
Dicembre 1992	15-12	14-1-93	121,2	5,5	4,757410	3,568057	1,500	5,068057	106,142345	1,05068057	2,06142345
Dicembre 1992	—	—	101,934 (7)	—	—	—	—	—	—	—	—
Dicembre 1993	15-12	14-1-94	106,0	4,0	3,988448	2,991336	1,500	4,491336	115,400891	1,04491336	2,15400891
Dicembre 1994	15-12	14-1-95	110,3	4,3	4,056603	3,042452	1,500	4,542452	125,185374	1,04542452	2,25185375
Dicembre 1995	15-12	14-1-96	116,7	6,4	5,802357	4,351768	1,500	5,851768	138,362699	1,05851768	2,38362699
Dicembre 1995	—	—	102,278 (8)	—	—	—	—	—	—	—	—
Dicembre 1996	15-12	14-1-97	104,9	2,6	2,562896	1,922172	1,500	3,422172	146,519881	1,03422172	2,46519881
Dicembre 1997	15-12	14-1-98	106,5	1,6	1,525262	1,143947	1,500	2,643947	153,037735	1,02643947	2,53037735
Dicembre 1998	15-12	14-1-99	108,1	1,6	1,502347	1,126761	1,500	2,626761	159,684430	1,02626761	2,59684430
Dicembre 1999	15-12	14-1-00	110,4	2,3	2,127660	1,595745	1,500	3,095745	167,723597	1,03095745	2,67723597
Dicembre 2000	15-12	14-1-01	113,4	3,0	2,717391	2,038043	1,500	3,538043	177,195774	1,03538043	2,77195774
Dicembre 2001	15-12	14-1-02	116,0	2,6	2,292769	1,719577	1,500	3,219577	186,120305	1,03219577	2,86120305
Dicembre 2002	15-12	14-1-03	119,1	3,1	2,672414	2,004310	1,500	3,504310	196,116848	1,03504310	2,96116848
Dicembre 2003	15-12	14-1-04	121,8	2,7	2,267003	1,700252	1,500	3,200252	205,624293	1,03200252	3,05624293
Dicembre 2004	15-12	14-1-05	123,9	2,1	1,724138	1,293103	1,500	2,793103	214,160696	1,02793103	3,14160696
Dicembre 2005	15-12	14-1-06	126,3	2,4	1,937046	1,452785	1,500	2,952785	223,437184	1,02952785	3,23437184
Dicembre 2006	15-12	14-1-07	128,4	2,1	1,662708	1,247031	1,500	2,747031	232,322103	1,02747031	3,32322103
Dicembre 2007	15-12	14-1-08	131,8	3,4	2,647975	1,985981	1,500	3,485981	243,906789	1,03485981	3,43906789
Dicembre 2008	15-12	14-1-09	134,5	2,7	2,048558	1,536419	1,500	3,036419	254,349239	1,03036419	3,54349239
Dicembre 2009	15-12	14-1-10	135,8	1,3	0,966543	0,724907	1,500	2,224907	262,233180	1,02224907	3,62233180
2010 - Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2009 a titolo di Tfr											
Gennaio	15-1	14-2	136,0	0,2	0,147275	0,110457	0,125	0,235457	263,086082	1,00235457	3,63086082
Febbraio	15-2	14-3	136,2	0,4	0,294551	0,220913	0,250	0,470913	263,938984	1,00470913	3,63938984
Marzo	15-3	14-4	136,5	0,7	0,515464	0,386598	0,375	0,761598	264,991940	1,00761598	3,64991940
Aprile	15-4	14-5	137,0	1,2	0,883652	0,662739	0,500	1,162739	266,445008	1,01162739	3,66445008
Maggio	15-5	14-6	137,1	1,3	0,957290	0,717968	0,625	1,342968	267,097854	1,01342968	3,67097854
Giugno	15-6	14-7	137,1	1,3	0,957290	0,717968	0,750	1,467968	267,556646	1,01467968	3,67556646
Luglio	15-7	14-8	137,6	1,8	1,325479	0,994109	0,875	1,869109	269,003713	1,01869109	3,69003713
Agosto	15-8	14-9	137,9	2,1	1,546392	1,159794	1,000	2,159794	270,056670	1,02159794	3,70056670
Settembre	15-9	14-10	137,5	1,7	1,251841	0,938881	1,125	2,063881	269,709241	1,02063881	3,69709241
Ottobre	15-10	14-11	137,8	2,0	1,472754	1,104566	1,250	2,354566	270,762198	1,02354566	3,70762198
Novembre	15-11	14-12	137,9	2,1	1,546392	1,159794	1,375	2,534794	271,415044	1,02534794	3,71415044
Dicembre	15-12	14-1-11	138,4	2,6	1,914580	1,435935	1,500	2,935935	272,868111	1,02935935	3,72868111
Dicembre 2010	—	—	100 (9)	—	—	—	—	—	—	—	—
2011 - Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2010 a titolo di Tfr											
Gennaio	15-1	14-2	101,2	0,5	0,395665	0,296749	0,125	0,421749	274,440677	1,00421749	3,74440677
Febbraio	15-2	14-3	101,5	0,9	0,693280	0,519960	0,250	0,769960	275,739047	1,00769960	3,75739047
Marzo	15-3	14-4	101,9	1,5	1,090101	0,817576	0,375	1,192576	277,314846	1,01192576	3,77314846
Aprile	15-4	14-5	102,4	2,2	1,586127	1,189595	0,500	1,689595	279,168073	1,01689595	3,79168073
Maggio	15-5	14-6	102,5	2,3	1,685332	1,263999	0,625	1,888999	279,911587	1,01888999	3,79911587
Giugno	15-6	14-7	102,6	2,5	1,784538	1,338403	0,750	2,088403	280,655100	1,02088403	3,80655100
Luglio	15-7	14-8	102,9	2,9	2,082153	1,516115	0,875	2,436615	281,953471	1,02436615	3,81953471
Agosto	15-8	14-9	103,2	3,3	2,379769	1,784827	1,000	2,784827	283,251841	1,02784827	3,83251841
Settembre	15-9	14-10	103,2	3,3	2,379769	1,784827	1,125	2,909827	283,719226	1,02909827	3,83719226
Ottobre	15-10	14-11	103,6	3,8	2,776590	2,082442	1,250	3,332442	285,293725	1,03332442	3,85293725
Novembre	15-11	14-12	103,7	4,0	2,875795	2,156846	1,375	3,531846	286,037239	1,03531846	3,86037239
Dicembre	15-12	14-1-12	104,0	4,4	3,173410	2,380058	1,500	3,880058	287,335609	1,03880058	3,87335609

NOTE (1) Anno 1982: dicembre su maggio. Dal 1983 al 2002: dicembre su dicembre. Per gli anni 2003 e 2004, mese di competenza sul mese di dicembre dell'anno precedente.

(2) Il coefficiente della colonna "H" consente di determinare solo l'importo della rivalutazione; quello della colonna "L" consente di determinare il montante, cioè capitale e rivalutazione; ad esempio, ipotizzando un Tfr al 31 dicembre 2002 di 516,46 euro, la rivalutazione al 31 dicembre 2003 si ottiene calcolando il 3,200252%; l'intero ammontare (Tfr più rivalutazione) si ottiene invece moltiplicando 516,46 x 1,03200252 = 532,99 euro. (3) Il coefficiente progressivo si usa soprattutto per determinare la "quota eccedente" che, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi, deve essere scomputata dal Tfr per determinare il reddito di riferimento e, quindi, l'aliquota in base alla quale la quota imponibile del Tfr deve essere tassata. La "quota eccedente" è quella parte della vecchia indennità di anzianità maturata in quanto il contratto prevedeva di considerare come base di calcolo un importo superiore a una mensilità. Ad esempio, un dirigente di azienda commerciale assunto il 1° gennaio 1978 e cessato il 31 dicembre 2003. Al 31 maggio 1982 l'indennità di anzianità è stata calcolata in base a una mensilità e mezza di servizio fino al 31 dicembre 1980 e in base a una mensilità fino al 31 maggio 1982. Ipotizzando una retribuzione di 1.032,91 euro si avrà 1.032,91 (una mensilità) x 4 anni + 5/12 = 4.562,04 e 516,46 (1/2 mensilità) x 3 anni (fino al 31 dicembre 1980) = 1.549,37 per un totale complessivo di 6.111,41 euro. La quota eccedente è costituita da 1.549,37 che, in sede di tassazione del Tfr al 31 dicembre 2003 deve essere detratta dal Tfr stesso solo ai fini della determinazione del reddito di riferimento dopo averla rivalutata del 205,624293 (colonna "I"). Per ottenere il montante si moltiplica per 3,05624293 (colonna "M"). (4) Nuova serie 1985 = 100. (5) Nuova serie 1989 = 100. (6) È il nuovo indice ottenuto depurando il mese di dicembre 1991 della voce "tabacchi lavorati" usciti dal paniere Istat dal febbraio 1992. (7) Nuova serie 1992 = 100. (8) Nuova serie 1995 = 100. (9) Nuova serie 2010 = 100.

